

## INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE CONTRATTO

### Avvertenza:

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("C.a.p.").

### SEZIONE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

<b>Cognome e Nome</b>	
<b>Iscrizione nel Registro</b>	Sezione:
	N° Iscrizione:
	Data di Iscrizione:
<b>Ruolo</b>	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione:
<b>Indirizzo sede operativa</b>	<b>VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 44 - 20066 MELZO (MI)</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail</b>	
<b>Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione</b>	
<b>Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività</b>	<b>Fivebroker Srl</b>
<b>Iscrizione al Registro</b>	Sezione: B
	N° Iscrizione <b>B000350642</b>
	Data di Iscrizione <b>17/08/2010</b>
<b>Indirizzo sede legale</b>	<b>VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 44 - 20066 MELZO (MI)</b>

**IVASS** - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

### SEZIONE II – Informazioni generali sull'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario agisce su incarico delle Imprese di assicurazione:

L'elenco delle Imprese è pubblicato sul sito internet <https://www.fivebroker.it/>

Il contraente ha facoltà di richiedere consegna o trasmissione di copia dell'elenco sopra indicato.

### Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

### Avvertenze:

Con riguardo al contratto proposto:

- a) egli accordi sottoscritti da Fivebroker s.r.l. con le Imprese di assicurazione / intermediari, prevedono che il pagamento del premio eseguito in buona fede dal cliente all'intermediario, indicato nella tabella della sezione I, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. IVASS n. 40/2018, **non ha effetto liberatorio** nei confronti del Contraente e conseguentemente **non impegna** l'Impresa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto;
- b) Fivebroker s.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
- c) Fivebroker s.r.l. può avvalersi della collaborazione di altri intermediari (Wholesale Broker o Underwriting Agency), che operino in via esclusiva quali mandatari di Compagnie Assicurative estere nella distribuzione di particolari e specifici prodotti assicurativi.

### SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente, sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate
- b) Nessuna impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

### SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto reclamo all'Intermediario o all'Impresa preponente, ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità, aventi oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute dall'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori).

scrivendo a:	Fivebroker s.r.l.
Inviando una e-mail all'indirizzo	fivebroker@pec.it oppure a <a href="mailto:reclami@fivebroker.it">mailto:reclami@fivebroker.it</a>

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi **all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 fax: 06/42133206 – PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)**. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it) e della Impresa di assicurazione contengono:

- a) nome e cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per il Contraente, che ha presentato il reclamo, la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, ed in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- a) **Procedimento di Mediazione** (L. 9/8/2013, n. 98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- b) **Procedura di Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa;
- c) **Procedura di Arbitrato**: ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

Il Contraente/Assicurato ha inoltre la facoltà di rivolgersi al:

#### **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione**

c/o Consap – Via Yser,14 – 00198 ROMA – Tel: +39 **06.85796866**

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza cui al precedente punto.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'IVASS.